

La riservatezza è un diritto costituzionale e pertanto: può limitare altri diritti costituzionalmente riconosciuti (in primis la libera manifestazione del pensiero); deve essere maggiormente garantito rispetto alle possibili aggressioni, pur lecite, di soggetti privati e di pubblici poteri (legislativo, amministrativo, giudiziario). Il bene riservatezza va inteso in senso di esclusività di conoscenza delle proprie cose private, quale aspetto inalienabile della stessa persona umana. La titolarità di tale diritto va riconosciuta indiscriminatamente a persone fisiche, a persone giuridiche e a enti di fatto. Il contenuto è dato dalla esclusività di conoscenza: nessuno può prendere conoscenza né rivelare ciò che avviene nella sfera privata di altri, senza il loro consenso. L'oggetto del diritto è costituito da tutto ciò che attiene alla sfera privata del soggetto e che può costituire oggetto dell'altrui conoscenza: dai dati fisico-corporali ai dati psichici, affettivi, intellettuali; dalle situazioni materiali, ai comportamenti, alle relazioni interpersonali, fino alle cose materiali. Ai fini della determinazione della portata del diritto, il criterio distintivo tra sfera pubblica e sfera privata deve essere qualitativo: va individuato non nella natura del luogo di svolgimento dei fatti, bensì dalla natura dell'interesse rivestito dai fatti. Due sono le tipologie di aggressione del diritto alla riservatezza: la condotta di indiscrezione, consistente nella presa di conoscenza di ciò che attiene alla vita privata altrui; la condotta di rivelazione, consistente nella comunicazione ad altri di ciò che si conosce dell'altrui vita privata, in via privata o attraverso mezzi di divulgazione. I rapporti, già a livello costituzionale, tra diritto alla riservatezza e ambito, limite e forme del lecito intervento dello Stato nell'altrui sfera privata (perquisizioni, ispezioni, esperimenti giudiziari, perizie, sequestri, intercettazioni) riguardano soprattutto l'indiscrezione. Le nuove tecnologie utilizzate all'interno del processo penale costituiscono, già di per sé, una diretta lesione del diritto alla riservatezza, si pensi alle riprese visive o alle indagini biologiche. Si tratta di tecniche volte proprio a conoscere fatti oggetto del diritto alla riservatezza. Senza contare che tali informazioni potrebbero circolare al di fuori del processo e essere oggetto di diffusione in via privata o attraverso mezzi di divulgazione. Di qui la necessità di contribuire al dibattito legislativo di recente volto a regolamentare tali nuovi fenomeni.

L'unità di ricerca si propone di approfondire le seguenti tematiche: a) limite e modalità di impiego delle nuove tecnologie all'interno del processo penale al fine di garantire un efficace bilanciamento fra l'interesse individuale alla riservatezza dell'indagato o dell'imputato e l'interesse collettivo alla repressione del crimine; b) limiti di intervento rispetto a terzi estranei alla singola vicenda processuale senza il loro consenso; c) articolazione di una normativa puntuale relativa alla distruzione ovvero conservazione dei dati riservati; e, di conseguenza sulla regolamentazione all'accesso di tali dati laddove vi sia il bisogno di archivarli; d) elaborazione di un sistematico intervento penalistico volto a prevenire indebite invasioni. In particolare, saranno oggetto di analisi le seguenti attività: i) Analisi genetiche: oggi è possibile: isolare e estrarre profili di DNA da tracce biologiche minime; escludere errori di identificazione perché il raffronto tra i profili di DNA avviene su un numero di dati maggiori; utilizzare modalità tecniche che sfruttano la familiarità delle caratteristiche genetiche. Emerge quindi l'esigenza di procurarsi, a fini di comparazione, l'impronta genetica della persona sottoposta alle indagini ovvero di soggetti, a vario titolo, coinvolti nel fatto criminoso. L'indagine prenderà le mosse dai seguenti disegni di legge: n. 809, On. Ascierio; n. 857, On. Valditaro e altri; n. 1133, Min. Giust. Mastella; ii) Banche dati del DNA: lo scopo di una banca dati nazionale del DNA è quello di individuare l'autore di un reato collegando i dati dei profili del DNA ottenuti dalla scena del crimine con i dati a disposizione della banca (per esempio: impronte genetiche dei sottoposti a misure cautelari, degli arrestati in flagranza o sottoposti a fermo, dei condannati irrevocabilmente; impronte genetiche acquisite nel corso di procedimenti penali o frutto di schedature di massa). L'indagine prenderà le mosse dai seguenti disegni di legge: n. 857 cit.; schema di legge approvato dal Comitato nazionale per la Biotecnica e la Biosicurezza il 14 aprile 2005; iii) Intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali: sul tema la ricerca sarà focalizzata sulla creazione dei così detti archivi riservati, sulla partecipazione dei terzi intercettati alle operazioni di selezione del materiale processualmente rilevante, sulla disciplina del segreto; nonché sulla sorte della documentazione proveniente da intercettazioni illegali. L'indagine prenderà le mosse dal disegno di legge n.1512, Min. Giust. Mastella; iv) Controlli sui tabulati telefonici: sul tema la ricerca sarà focalizzata sulla necessità o meno di un intervento autorizzatorio del giudice. L'indagine prenderà le mosse dal disegno di legge n.1512 cit.; v) Video-riprese: sul tema la ricerca sarà focalizzata sulla distinzione fra luoghi pubblici, luoghi privati e luoghi semi-privati; sulla utilità della distinzione fra riprese visive a contenuto captativo e non di conversazioni. L'indagine prenderà le mosse dal disegno di legge n.1512 cit.; vi) Controlli satellitari tramite uso di G.P.S.: nelle investigazioni penali il sistema g.p.s. è impiegato per « monitorare » a distanza gli spostamenti di una persona, evidentemente a sua insaputa. Mancando un qualsivoglia progetto di intervento normativo, s'impone un'analisi de iure condendo volta a profilare una tipizzazione dello strumento investigativo. L'indagine verterà: a) limiti e modalità di impiego delle tecnologie nel processo penale al fine di garantire un bilanciamento fra interesse individuale alla

riservatezza dell'indagato o dell'imputato e l'interesse collettivo alla repressione del crimine; b) limiti di intervento rispetto a terzi estranei alla singola vicenda processuale senza il loro consenso; c) articolazione di una normativa relativa alla distruzione, conservazione e accesso ai dati; d) elaborazione di un sistematico intervento penalistico volto a tutelare indebite invasioni.